

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 766)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, Regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 settembre 1964 (V. Stampato n. 1234)

d'iniziativa del deputato AMATUCCI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 settembre 1964*

Elevazione dei termini per la cessazione dal servizio degli impiegati del ruolo tecnico-sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli ispettori generali sanitari e direttori capi appartenenti al ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena, in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono trattenuti sino al compimento del 70° anno di età.

Gli impiegati di cui al precedente comma, in servizio alla data del 16 giugno 1964, ma collocati a riposo per raggiunti limiti di età prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono ricollocati, a domanda, nella qualifica e nella posizione di ruolo già da essi occupata e trattenuti in servizio fino al compimento del 70° anno di età.